

Ordinanza sulla geoinformazione (OGI)

del 21 maggio 2008

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 capoverso 2, 5, 6, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2, 13 capoversi 1–4, 14 capoverso 2, 15 capoverso 3 nonché 46 capoversi 1 e 4 della legge federale del 5 ottobre 2007¹ sulla geoinformazione (LGI),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

¹ La presente ordinanza si applica ai geodati di base di diritto federale (geodati di base).

² L'allegato 1 contiene il Catalogo dei geodati di base.

³ Sono fatti salvi disciplinamenti tecnici specifici del diritto federale.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *aggiornamento*: adeguamento permanente o periodico dei geodati di base all'evoluzione dell'ubicazione, dell'estensione e delle caratteristiche degli spazi e degli oggetti rilevati;
- b. *storicizzazione*: registrazione del genere, dell'entità e del momento delle modifiche di geodati di base;
- c. *archiviazione*: allestimento periodico di copie dell'insieme dei dati e conservazione durevole e sicura di dette copie;
- d. *utilizzazione per uso privato*: utilizzazione di geodati di base:
 1. nell'ambito privato e nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici,
 2. da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici,
 3. per informazione interna o documentazione in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni e enti analoghi;

RS 510.620

¹ RS 510.62; RU 2008 2793

- e. *utilizzazione commerciale*: qualsiasi utilizzazione di geodati di base che non sia un'utilizzazione degli stessi per uso privato;
- f. *intensità dell'utilizzazione*: entità dell'utilizzazione parallela e ripetuta da parte degli utenti;
- g. *prestazioni commerciali*: servizi (prodotti e prestazioni analoghe) forniti da unità organizzative dell'amministrazione pubblica al di fuori della propria attività ufficiale in condizioni di concorrenza con offerenti privati;
- h. *servizio di ricerca*: servizio in Internet che consente di cercare geoservizi e, sulla base di corrispondenti geometadati, raccolte di geodati;
- i. *servizio di rappresentazione*: servizio in Internet che consente di visualizzare, ingrandire, rimpicciolire e trasferire raccolte di geodati rappresentabili, di sovrapporre dati, di visualizzare contenuti di geometadati rilevanti per i dati e di navigare all'interno dei geodati;
- j. *servizio di telecaricamento*: servizio in Internet che consente di telecaricare copie di raccolte complete di geodati o di parti di raccolte di geodati e, se eseguibile, di accedervi direttamente;
- l. *servizio di trasformazione*: servizio in Internet per la trasformazione di raccolte di geodati.

Art. 3 Qualità dei dati

¹ L'Ufficio federale di topografia stabilisce, in collaborazione con gli ulteriori servizi specializzati competenti della Confederazione, le norme vincolanti per i geodati di base e i geometadati. A tal proposito, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.

² Altri requisiti in materia di qualità possono essere stabiliti esclusivamente per i geodati di base e i geometadati unicamente se lo prevede un'ordinanza del Consiglio federale.

Sezione 2: Sistemi di riferimento geodetici e quadri di riferimento geodetici

Art. 4 Riferimento planimetrico ufficiale

¹ Il riferimento planimetrico dei geodati di base è fondato, tenuto conto dei termini transitori stabiliti nell'articolo 53 capoverso 2, su una delle seguenti descrizioni geodetiche ufficiali:

- a. sistema di riferimento planimetrico CH1903 con quadro di riferimento planimetrico MN03; o
- b. sistema di riferimento planimetrico CH1903+ con quadro di riferimento planimetrico MN95.

² L'Ufficio federale di topografia stabilisce le definizioni geodetiche e disciplina i dettagli tecnici.

Art. 5 Riferimento altimetrico ufficiale

¹ Il riferimento altimetrico ufficiale dei geodati di base è fondato sulla livellazione federale 1902 (LF02). Quest'ultima è costituita dalle quote usuali LF02 dei punti fissi altimetrici della misurazione nazionale.

² Il punto di origine della misura dell'altezza è la «Pierre du Niton» a Ginevra. L'altezza di quest'ultimo è fissata a 373,60 metri.

³ L'Ufficio federale di topografia disciplina i dettagli tecnici.

Art. 6 Altri sistemi di riferimento geodetici e quadri di riferimento geodetici

¹ Se per determinati geodati di base o per determinate forme di rilevamento, aggiornamento e gestione di geodati di base sono stabiliti o autorizzati altri sistemi di riferimento geodetici e quadri di riferimento geodetici, segnatamente di carattere globale o cinematico, deve essere garantita la trasformazione verso i sistemi di riferimento e i quadri di riferimento di cui agli articoli 4 e 5.

² L'Ufficio federale di topografia stabilisce le definizioni geodetiche e disciplina i dettagli tecnici.

Art. 7 Trasformazione di altri sistemi di riferimento

Chi utilizza per geodati di base altri sistemi di riferimento spaziali, deve garantire la trasformazione verso i sistemi di riferimento e i quadri di riferimento di cui agli articoli 4 e 5.

Sezione 3: Modelli di geodati**Art. 8** Principio

Ai geodati di base è attribuito almeno un modello di geodati.

Art. 9 Competenza per la modellizzazione

¹ Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico stabilisce un modello di geodati minimo. Esso stabilisce in detto modello la struttura e il grado di dettaglio del contenuto.

² Un modello di geodati è determinato, nel quadro delle leggi tecniche:

- a. dai requisiti tecnici;
- b. dallo stato della tecnica.

Art. 10 Linguaggio di descrizione

¹ Il linguaggio di descrizione dei modelli di geodati deve corrispondere a una norma riconosciuta.

² L'Ufficio federale di topografia stabilisce il linguaggio di descrizione generale per i geodati di base. A tal proposito, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.

³ Può essere utilizzato in maniera esclusiva un altro linguaggio di descrizione unicamente se lo prevede un'ordinanza del Consiglio federale.

Sezione 4: Modelli di rappresentazione

Art. 11

¹ Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico può stabilire e descrivere uno o più modelli di rappresentazione nel proprio settore specialistico. Nella descrizione sono stabiliti segnatamente il grado di dettaglio, i segni convenzionali e le legende.

² Un modello di rappresentazione è determinato, nel quadro delle leggi tecniche:

- a. dal modello di geodati;
- b. dai requisiti tecnici;
- c. dallo stato della tecnica.

Sezione 5: Aggiornamento e storicizzazione

Art. 12 Aggiornamento

Se le prescrizioni delle leggi tecniche non contengono disposizioni concernenti il momento e il genere degli aggiornamenti, il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico stabilisce un concetto minimo di aggiornamento. Quest'ultimo tiene conto:

- a. dei requisiti tecnici;
- b. delle esigenze degli utenti;
- c. dello stato della tecnica;
- d. dei costi dell'aggiornamento.

Art. 13 Storicizzazione

¹ I geodati di base che rappresentano decisioni vincolanti per i proprietari o per le autorità sono storicizzati in modo da poter ricostruire ogni singola situazione giuridica in tempo utile con sufficiente sicurezza e un onere ragionevole.

² Il metodo di storicizzazione è documentato.

Sezione 6: Garanzia della disponibilità

Art. 14 Disponibilità duratura

¹ Il servizio di cui all'articolo 8 capoverso 1 LGI conserva i geodati di base in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità.

² Esso garantisce la salvaguardia dei geodati di base secondo norme riconosciute e lo stato della tecnica. In particolare, provvede a trasferire periodicamente i dati in adeguati formati di dati e a una conservazione sicura dei dati trasferiti.

³ L'Ufficio federale di topografia può stabilire la durata minima della gestione dei geodati di base da parte del servizio di cui all'articolo 8 capoverso 1 LGI.

Art. 15 Archiviazione

¹ Se la competenza ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 LGI spetta a un servizio della Confederazione, l'archiviazione si basa sulla legge federale del 26 giugno 1998² sull'archiviazione e sulle relative prescrizioni di esecuzione.

² Se la competenza spetta ai Cantoni, questi ultimi designano mediante atto legislativo il servizio competente per l'archiviazione.

³ L'Ufficio federale di topografia può stabilire la durata minima della conservazione.

Art. 16 Concezione in materia di archiviazione

¹ Se la competenza ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 LGI spetta a un servizio della Confederazione, l'archiviazione si basa sulla legge federale del 26 giugno 1998³ sull'archiviazione e sulle relative prescrizioni di esecuzione.

² Se la competenza spetta ai Cantoni, il servizio competente per l'archiviazione elabora una concezione in materia di archiviazione per tutti i geodati di base interessati. Quest'ultimo stabilisce in maniera vincolante almeno quanto segue:

- a. il momento dell'archiviazione;
- b. il luogo dell'archiviazione;
- c. le modalità di trasferimento dei dati al servizio di archiviazione;
- d. la durata della conservazione;
- e. il metodo e la periodicità della salvaguardia dei dati;
- f. il trasferimento periodico in adeguati formati di dati;
- g. i diritti di utilizzazione e di valorizzazione dei dati;
- h. le modalità di cancellazione e distruzione dei dati.

² RS 152.1

³ RS 152.1

Sezione 7: Geometadati

Art. 17 Principio

¹ Tutti i geodati di base sono descritti mediante geometadati.

² L'Ufficio federale di topografia stabilisce la norma applicabile ai geometadati dei geodati di base. Al riguardo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.

³ Può essere utilizzata in maniera esclusiva un'altra norma unicamente se lo prevede un'ordinanza del Consiglio federale.

Art. 18 Accesso

¹ I pertinenti geometadati sono resi pubblicamente accessibili unitamente ai geodati di base che descrivono.

² L'accesso può essere limitato unicamente se lo prevede un'ordinanza del Consiglio federale.

³ Il servizio specializzato competente nel caso specifico garantisce l'accesso ai geometadati.

⁴ L'Ufficio federale di topografia garantisce l'interconnessione dei geometadati.

Art. 19 Aggiornamento e archiviazione

I geometadati sono aggiornati e archiviati unitamente ai geodati di base che descrivono.

Sezione 8: Accesso e utilizzazione

Art. 20 Campo di applicazione della sezione

La presente sezione non si applica allo scambio tra autorità ai sensi dell'articolo 14 LGI né all'utilizzazione da parte di autorità nel quadro del loro mandato legale. È fatto salvo l'articolo 41.

Art. 21 Livelli di autorizzazione all'accesso

¹ Ai geodati di base sono attribuiti i seguenti livelli di autorizzazione all'accesso:

- geodati di base pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all'accesso A;
- geodati di base pubblicamente accessibili in misura limitata: livello di autorizzazione all'accesso B;
- geodati di base non pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all'accesso C.

² I livelli di autorizzazione all'accesso ai geodati di base sono stabiliti nell'allegato 1.

Art. 22 Accesso ai geodati di base di livello A

¹ È concesso l'accesso ai geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all'accesso A.

² In singoli casi oppure in generale l'accesso a parti di una raccolta di dati è limitato, differito o negato se può:

- a. perturbare l'esecuzione appropriata di misure concrete di un'autorità;
- b. compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- c. compromettere gli interessi di politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera o di un Cantone;
- d. compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni;
- e. compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera;
- f. comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d'affari;
- g. comportare la violazione di obblighi di serbare il segreto previsti da leggi specifiche.

Art. 23 Accesso ai geodati di base di livello B

¹ Non è concesso l'accesso ai geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all'accesso B.

² In singoli casi oppure in generale è concesso l'accesso a un'intera raccolta di dati o a parti di una raccolta di dati se:

- a. questo non è contrario agli interessi di mantenimento del segreto; o
- b. gli interessi di mantenimento del segreto possono essere salvaguardati mediante misure giuridiche, organizzative o tecniche.

Art. 24 Accesso ai geodati di base di livello C

Non è concesso l'accesso ai geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all'accesso C.

Art. 25 Autorizzazione di utilizzare i dati

¹ L'autorizzazione di utilizzare i dati per uso privato è concessa se:

- a. può essere concesso l'accesso;
- b. l'utente ha dichiarato che si tratta esclusivamente di un'utilizzazione per uso privato;
- c. l'emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente.

- ² L'autorizzazione di utilizzare i dati per uso commerciale è concessa se:
- può essere concesso l'accesso;
 - l'utente è registrato;
 - l'utente ha dichiarato lo scopo, l'intensità e la durata dell'utilizzazione commerciale;
 - l'emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente;
 - dati che presentano il livello di autorizzazione all'accesso B possono essere resi accessibili anche ai terzi ai quali è prevista la comunicazione di dati.
- ³ L'autorizzazione di utilizzare i dati può essere limitata nel tempo se il venir meno della loro attualità può risultare pregiudizievole.
- ⁴ L'autorizzazione può essere limitata per quanto concerne lo scopo, l'intensità o la durata dell'utilizzazione se l'entità dell'emolumento dipende da tali fattori.
- ⁵ Per determinati geodati di base, il servizio specializzato competente nel caso specifico può ammettere l'utilizzazione senza previa autorizzazione.

Art. 26 Autorizzazione negata

- ¹ L'autorizzazione è negata mediante decisione formale.
- ² Se la conclusione di un contratto o l'autorizzazione sono negate mediante controlli organizzativi o tecnici dell'accesso, la persona interessata può chiedere che sia presa una decisione formale.

Art. 27 Autorizzazione a posteriori

In caso di utilizzazione illecita di geodati di base, la procedura per la concessione dell'autorizzazione è eseguita d'ufficio a posteriori.

Art. 28 Utilizzazione per uso privato

All'utilizzazione per uso privato si applicano per analogia le pertinenti disposizioni della legge del 9 ottobre 1992⁴ sul diritto d'autore.

Art. 29 Protezione dei dati

- ¹ Gli utenti sono responsabili dell'osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.
- ² Sono tenuti a informare in ogni momento il servizio di cui all'articolo 8 capoverso 1 LGI e l'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza sulle misure adottate per garantire l'osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.

⁴ RS 231.1

Art. 30 Indicazione della fonte

I geodati di base possono essere comunicati unicamente con l'indicazione della fonte.

Art. 31 Utilizzazione da parte di terzi

In caso di trasmissione di geodati di base, gli obblighi degli utenti si applicano anche ai terzi destinatari.

Art. 32 Disposizioni contrattuali

Le disposizioni contrattuali concernenti l'accesso a geodati di base nonché l'utilizzazione e la trasmissione di geodati di base possono derogare alle disposizioni degli articoli 28–31 se:

- a. comprendono prescrizioni in materia di protezione almeno equivalenti; e
- b. assicurano la parità di trattamento dei soggetti operanti in condizioni di concorrenza.

Art. 33 Distruzione di dati utilizzati illecitamente

¹ Qualora l'autorizzazione a posteriori non possa essere concessa in ragione di un'utilizzazione illecita di geodati di base, il servizio di cui all'articolo 8 capoverso 1 LGI ordina la distruzione dei dati o la confisca dei supporti di dati presso l'utente.

² Esso ordina la distruzione o la confisca indipendentemente da un eventuale perseguimento penale.

Sezione 9: Geoservizi**Art. 34** Servizi relativi ai geodati di base

¹ I geodati di base sono resi accessibili e utilizzabili mediante i seguenti geoservizi:

- a. mediante servizi di rappresentazione: tutti i geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all'accesso A;
- b. mediante servizi di telecaricamento: i geodati di base designati in modo corrispondente nell'allegato 1.

² In funzione di un'interconnessione ottimale, l'Ufficio federale di topografia può emanare per questi geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici. A tale scopo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.

³ Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico può emanare istruzioni complementari nel proprio settore specialistico.

Art. 35 Servizi di geometadati

¹ I geometadati dei geodati di base sono resi accessibili mediante servizi di ricerca.

² In funzione di un'interconnessione ottimale, l'Ufficio federale di topografia può emanare per questi geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici. A tale scopo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.

Art. 36 Geoservizi intersettoriali

L'Ufficio federale di topografia gestisce i seguenti geoservizi intersettoriali:

- a. servizio di ricerca interconnesso per i geometadati di tutti i geodati di base;
- b. servizio di ricerca interconnesso per i geoservizi di cui all'articolo 34;
- c. servizio per la trasformazione tra i quadri di riferimento ufficiali (art. 4);
- d. servizio per la trasformazione tra i sistemi e i quadri di riferimento ufficiali (art. 4 e 5) e altri sistemi e quadri di riferimento geodetici (art. 6);
- e. accesso interconnesso ai geodati di base.

Sezione 10: Scambio di dati tra autorità**Art. 37** Concessione dell'accesso

¹ Su richiesta, il servizio di cui all'articolo 8 capoverso 1 LGI concede ad altri servizi della Confederazione o dei Cantoni l'accesso ai geodati di base.

² Esso garantisce l'accesso mediante un servizio di telecaricamento. Laddove questo non sia possibile, trasmette i dati in un'altra forma.

Art. 38 Negazione dell'accesso

Il servizio di cui all'articolo 8 capoverso 1 LGI nega l'accesso ai geodati di base se:

- a. i geodati di base presentano il livello di autorizzazione all'accesso B o C e il servizio richiedente non può far valere alcun interesse pubblico all'accesso;
- b. la concessione dell'accesso potrebbe compromettere la sicurezza interna o esterna.

Art. 39 Protezione dei dati e tutela del segreto

¹ Il servizio ricevente è responsabile dell'osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati e di tutela del segreto.

² Il servizio mittente informa il servizio ricevente dell'esistenza di prescrizioni particolari.

Art. 40 Comunicazione a terzi

¹ Un'autorità può concedere a terzi l'accesso a geodati di base a cui essa stessa ha accesso in virtù della sezione 8 e autorizzarne l'utilizzazione, a prescindere dal fatto che siano elaborati o no, se:

- a. applica per la regolamentazione dell'accesso e dell'utilizzazione le medesime prescrizioni applicate dal servizio competente di cui all'articolo 8 capoverso 1 LGI;
- b. fornisce indicazioni riguardo allo stato di aggiornamento;
- c. riscuote gli emolumenti prescritti e li trasmette al servizio di cui all'articolo 8 capoverso 1 LGI.

² Se comunica i geodati di base gratuitamente, si assume l'onere degli emolumenti prescritti.

Art. 41 Prestazioni commerciali di autorità e amministrazioni

Prestazioni commerciali proprie di autorità sono disciplinate dalle sezioni 8 e 11 anche se fondate su un mandato legale.

Art. 42 Indennità forfettaria

L'indennità forfettaria è stabilita in considerazione dei seguenti elementi:

- a. quantitativo e genere stimati delle unità d'informazione scambiate;
- b. indennità e sussidi finanziari concessi dalla Confederazione;
- c. entità stimata delle riscossioni di emolumenti.

**Sezione 11:
Principi su cui si fonda la riscossione dell'emolumento
da parte della Confederazione****Art. 43** Campo di applicazione della sezione

La presente sezione non si applica allo scambio tra autorità ai sensi dell'articolo 14 LGI né all'utilizzazione da parte di autorità nel quadro del rispettivo mandato legale. È fatto salvo l'articolo 41.

Art. 44 Emolumento

¹ L'emolumento per l'utilizzazione di geodati di base della Confederazione è determinato in base al quantitativo e al genere delle unità d'informazione.

² L'emolumento si compone:

- a. in caso di utilizzazione per uso privato: al massimo dei costi marginali e di un contributo adeguato all'infrastruttura;

- b. in caso di utilizzazione commerciale: dei costi marginali e di un contributo adeguato, in considerazione dell'utilizzazione, all'infrastruttura e ai costi di investimento e di aggiornamento.

Art. 45 Sconti

Sulla base dell'emolumento ai sensi dell'articolo 44, il disciplinamento può prevedere sconti in considerazione:

- a. dell'intensità dell'utilizzazione;
- b. della durata dell'utilizzazione;
- c. delle particolari caratteristiche dell'utente.

Art. 46 Emolumento forfettario

¹ In luogo del calcolo per il caso specifico, il disciplinamento può prevedere emolumenti forfettari.

² Detti emolumenti forfettari sono stabiliti in considerazione dei principi di cui agli articoli 44 e 45.

Art. 47 Esenzione dagli emolumenti

¹ Sono esentati dagli emolumenti per l'utilizzazione dei geodati di base della Confederazione, fatta eccezione per i costi di approntamento e di distribuzione:

- a. gli istituti di formazione pubblici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni: in caso di utilizzazione per uso privato;
- b. gli istituti di ricerca della Confederazione e dei Cantoni: in caso di utilizzazione per uso privato;
- c. le organizzazioni di utilità pubblica esentate dall'obbligo fiscale: per tutte le utilizzazioni, ad eccezione della trasmissione a terzi.

² Nei casi di cui al capoverso 1 può essere riscosso un emolumento se le domande di accesso e di utilizzazione:

- a. sono manifestamente insensate, abusive o di contenuto querulomane;
- b. necessitano di un onere di elaborazione straordinario, ad esempio perché implicanti vaste ricerche, particolari procedimenti di riproduzione o una particolare elaborazione elettronica.

Sezione 12: Coordinamento e partecipazione

Art. 48 Organo di coordinamento

¹ Per il coordinamento nel settore della geoinformazione della Confederazione è istituito un organo di coordinamento ai sensi dell'articolo 55 della legge del 21 marzo 1997⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

² L'organo di coordinamento ha i compiti seguenti:

- a. coordinamento delle attività dell'Amministrazione federale;
- b. sviluppo di strategie della Confederazione;
- c. partecipazione allo sviluppo di norme tecniche;
- d. gestione di un centro di competenze;
- e. consulenza a servizi cantonali.

³ Esso ha la facoltà di impartire istruzioni ai servizi della Confederazione.

⁴ L'organo di coordinamento è composto da almeno un rappresentante di ogni dipartimento, della Cancelleria federale, del settore dei Politecnici federali e dell'Ufficio federale di topografia. Ogni autorità designa autonomamente i propri rappresentanti.

⁵ L'organo di coordinamento è assegnato amministrativamente all'Ufficio federale di topografia e dispone di un proprio segretariato.

Art. 49 Identificatore

A tutti i geodati di base è attribuito un identificatore numerico univoco. L'identificatore è stabilito nell'allegato 1.

Art. 50 Partecipazione dei Cantoni e consultazione di organizzazioni

Nel quadro della preparazione di norme tecniche e di altri criteri stabiliti dalla Confederazione rientranti nel campo d'applicazione della presente ordinanza e non concernenti esclusivamente l'Amministrazione federale, la Confederazione assicura in maniera adeguata la partecipazione dei Cantoni e la consultazione delle organizzazioni partner.

Sezione 13: Inosservanza di prescrizioni d'ordine

Art. 51 Infrazioni e perseguimento penale

¹ È punito con la multa fino a 5000 franchi chi:

- a. procura illecitamente a se stesso o a terzi l'accesso a geodati di base;
- b. utilizza senza previa autorizzazione geodati di base o geoservizi;

⁵ RS 172.010

- c. comunica senza previa autorizzazione geodati di base;
- d. viola prescrizioni in materia di utilizzazione, segnatamente in materia di indicazione della fonte.

² Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.

Sezione 14: Disposizioni finali

Art. 52 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 2.

Art. 53 Disposizioni transitorie

¹ Per l'applicazione degli articoli 3, 8–19 e 34–36 è concesso ai Cantoni un termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Se la presente ordinanza rimanda a norme e ad altri criteri tecnici non ancora esistenti al momento della sua entrata in vigore, il termine transitorio è valevole a partire dal momento in cui dette norme e direttive sono comunicate ai Cantoni.

² Per il passaggio del sistema e del quadro di riferimento planimetrici da CH1903/MN03 a CH1903+/MN95 sono stabiliti i seguenti termini transitori:

- a. per il passaggio nell'ambito dei dati di riferimento: entro il 31 dicembre 2016;
- b. per il passaggio nell'ambito dei rimanenti geodati di base: entro il 31 dicembre 2020.

³ L'articolo 4 capoverso 1 lettera a sarà abrogato il 1° gennaio 2021.

Art. 54 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.

21 maggio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1
(art. 1 cpv. 2)

Catalogo dei geodati di base del diritto federale

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale	RS 0.451.41	UFAM			A	X	1
Convenzione sulle zone umide d'importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri (Convenzione di Ramsar)	RS 0.451.45	UFAM			A	X	2
Convenzione delle alpi	RS 0.700.1	ARE			A	X	3
Carte aeronautiche	RS 0.748.0 art. 37, allegati 4, 11, 14 e 15	UFAC			A		4
Dati della navigazione aerea	RS 0.748.0 art. 37, allegati 11 e 15	UFAC			A		5
Dati elettronici sugli ostacoli e sul terreno	RS 0.748.0 art. 37, allegato 15	UFAC			A		6
Registro fondiario: informazioni pubblicamente accessibili	RS 210 art. 949a cpv. 3, 970 RS 211.432.1 art. 106a	Cantoni [UFG]			A		7
Registro fondiario: ulteriori dati conformemente a eGRISDM	RS 210 art. 949a cpv. 3, 970 RS 211.432.1 art. 6 segg.	Cantoni [UFG]			B		8
Registro federale degli edifici e delle abitazioni	RS 431.01 art. 10 RS 431.841 art. 1 segg.	UST			B	X	9

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confe- derazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecameramento	Identificatore
Registro delle imprese e degli stabilimenti	RS 431.01 art. 10 RS 431.903 art. 1 segg.	UST			B	X	10
Censimenti federali delle aziende	RS 431.012.1 allegato	UST			B	X	11
Statistica della superficie della Svizzera	RS 431.012.1 allegato	UST			A	X	12
Censimento della circolazione stradale sulla rete superiore	RS 431.012.1 allegato	USTR			A	X	13
Censimento della circolazione stradale sulla rete regionale e locale	RS 431.012.1 allegato	Cantoni [USTR]			A	X	14
Censimenti federali della popolazione	RS 431.112 art. 1 segg.	UST			B	X	15
Inventario delle vie di comunicazione storiche in Svizzera (nazionale)	RS 451 art. 5 RS 451.1 art. 23 cpv. 1 lett. c RS 172.217.1 art. 10 cpv. 3 lett. a	USTR			A	X	16
Inventario delle vie di comunicazione storiche in Svizzera (regionale e locale)	RS 451 art. 5 RS 451.1 art. 23 cpv. 1 lett. c RS 172.217.1 art. 10 cpv. 3 lett. a	Cantoni [USTR]			A	X	17
Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP)	RS 451 art. 5 RS 451.11 art. 1 segg.	UFAM			A	X	18
Inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale	RS 451 art. 18a RS 451.31 art. 1 segg.	UFAM			A	X	19
Inventario federale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale	RS 451 art. 18a RS 451.32 art. 1 segg.	UFAM			A	X	20

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confe- derazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Inventario federale delle paludi di importanza nazionale	RS 451 art. 18a RS 451.33 art. 1 segg.	UFAM			A	X	21
Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale	RS 451 art. 18a RS 451.34 art. 1 segg.	UFAM			A	X	22
Biotopi d'importanza regionale e locale	RS 451 art. 18b RS 451.1 art. 18	Cantoni [UFAM]			A	X	23
Inventario federale dei paesaggi palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale	RS 451 art. 23b RS 451.35 art. 1 segg.	UFAM			A	X	24
Inventario federale degli abitati meritevoli di protezione d'importanza nazionale (OIAMP)	RS 451.12 art. 1 segg.	UFC			A		25
Inventario cantonale delle zone golenali di importanza nazionale e regionale	RS 451.31 art. 3	Cantoni [UFAM]			A	X	26
Inventario cantonale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale e regionale	RS 451.32 art. 3	Cantoni [UFAM]			A	X	27
Inventario cantonale delle paludi di importanza nazionale e regionale	RS 451.33 art. 3	Cantoni [UFAM]			A	X	28
Inventario cantonale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale e regionale	RS 451.34 art. 5	Cantoni [UFAM]			A	X	29
Inventario cantonale dei paesaggi palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale	RS 451.35 art. 3	Cantoni [UFAM]			A	X	30
Parco Nazionale Svizzero	RS 454 art. 1 segg.	UFAM			A	X	31
Piano settoriale militare	RS 510.51 art. 6 RS 700.1 art. 14 segg.	DDPS			A	X	32

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Sistemi di riferimento geodetici (misurazione nazionale)	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 1 segg., 7 RS 510.620 art. 4 seg.	swisstopo	X		A	X	33
Quadri di riferimento geodetici (dati concernenti i punti fissi e la rete permanente della misurazione nazionale)	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 1 segg., 7 RS 510.620 art. 4 seg.	swisstopo	X		A	X	34
Ortofoto (misurazione nazionale)	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 7	swisstopo	X		A	X	35
Foto aeree (misurazione nazionale)	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 7	swisstopo	X		A		36
Foto satellitari (misurazione nazionale)	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 7	swisstopo	X		A	X	37
Modello topografico del paesaggio (misurazione nazionale)	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 7	swisstopo	X		A	X	38
Confini giurisdizionali (misurazione nazionale)	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 7	swisstopo	X		A	X	39
Nomi geografici (misurazione nazionale)	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 7	swisstopo	X		A	X	40
Dati altimetrici (misurazione nazionale)	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 7	swisstopo	X		A	X	41

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confe- derazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Carte nazionali 1:25 000 – 1:1 mio.	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 8	swisstopo	X		A	X	42
Atlante della Svizzera	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 23	swisstopo			A		43
Atlante idrologico	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 23	UFAM			A		44
Atlante climatico della Svizzera	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 23	Meteo Svizzera			A		45
Carte geologiche	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 23	swisstopo			A	X	46
Carte geofisiche	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 23	swisstopo			A		47
Carte geotecniche	RS 510.62 art. 22 segg., 27 seg. RS 510.626 art. 23 RS 510.624 art. 10	swisstopo			A		48
Carte storiche	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626.1 art. 10	swisstopo	X		A		49
Geologia nazionale (dati di base)	RS 510.62 art. 27 seg. RS 510.624 art. 5 lett. a	swisstopo			A		50

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Piano per il registro fondiario (misurazione ufficiale)	RS 510.62 art. 29 segg. RS 211.432.2 art. 5	Cantoni [D+M]	X		A	X	51
Piano di base–MU–CH (misurazione ufficiale)	RS 510.62 art. 29 segg. RS 211.432.2 art. 5	Cantoni [D+M]	X		A	X	52
Punti fissi PFP1, PFA1 (misurazione nazionale)	RS 510.62 art. 29 segg. RS 510.626 art. 2	swisstopo	X		A	X	53
Punti fissi PFP2, PFA2, PFP3, PFA3 (misurazione ufficiale)	RS 510.62 art. 29 segg. RS 211.432.2 art. 6	Cantoni [D+M]	X		A	X	54
Copertura del suolo (misurazione ufficiale)	RS 510.62 art. 29 segg. RS 211.432.2 art. 6	Cantoni [D+M]	X		A	X	55
Oggetti singoli (misurazione ufficiale)	RS 510.62 art. 29 segg. RS 211.432.2 art. 6	Cantoni [D+M]	X		A	X	56
Altimetria (misurazione ufficiale)	RS 510.62 art. 29 segg. RS 211.432.2 art. 6	Cantoni [D+M]	X		A	X	57
Nomenclatura (misurazione ufficiale)	RS 510.62 art. 29 segg. RS 211.432.2 art. 6	Cantoni [D+M]	X		A	X	58
Beni immobili (misurazione ufficiale)	RS 510.62 art. 29 segg. RS 211.432.2 art. 6	Cantoni [D+M]	X		A	X	59
Indirizzi di edifici (misurazione ufficiale)	RS 510.62 art. 29 segg. RS 211.432.2 art. 6	Cantoni [D+M]	X		A	X	60

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confe- derazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Spostamenti di terreno permanenti (misurazione ufficiale)	RS 510.62 art. 29 segg. RS 211.432.2 art. 6	Cantoni [D+M]	X		A	X	61
Confini giurisdizionali (misurazione ufficiale)	RS 510.62 art. 29 segg. RS 211.432.2 art. 6	Cantoni [D+M]	X		A	X	62
Suddivisioni amministrative (misurazione ufficiale)	RS 510.62 art. 29 segg. RS 211.432.2 art. 6	Cantoni [D+M]	X		A	X	63
Condotte sotterranee (misurazione ufficiale)	RS 510.62 art. 29 segg. RS 211.432.2 art. 6 RS 746.1 art. 1	Cantoni [D+M]	X		A	X	64
Inventario svizzero dei beni culturali d'importanza nazionale e regionale	RS 520.31 art. 3	UFPP			A		65
Inventario dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza	RS 531.32 art. 8	Cantoni [UFAM]			C		66
Rete delle piste ciclabili	RS 700 art. 3 cpv. 3 lett. c, art. 6 cpv. 3 RS 172.217.1 art. 10 cpv. 3 lett. a	Cantoni [USTRA]			A	X	67
Superfici per l'avvicendamento delle colture conformemente al Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture	RS 700 art. 6 cpv. 2 lett. a RS 700.1 art. 26 segg. RS 700.1 art. 28 cpv. 2	Cantoni [ARE]			A	X	68
Piani direttori cantonali	RS 700 art. 6 segg. RS 700.1 art. 4 segg.	Cantoni [ARE]			A		69

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di teleaccanamento	Identificatore
Piano settoriale dei trasporti, parte programmatica (traffico complessivo)	RS 700 art. 13 RS 700.1 art. 14 segg.	ARE			A	X	70
Piano settoriale dei trasporti, parte Ferrovia /Trasporti pubblici	RS 700 art. 13 RS 700.1 art. 14 segg. RS 742.104	UFT			A	X	71
Piano settoriale dei trasporti, parte Strade	RS 700 art. 13	USTR			A		72
Piani di utilizzazione (cantionali/comunali)	RS 700 art. 14, 26	Cantoni [ARE]			A	X	73
Stato dell'urbanizzazione	RS 700 art. 19 RS 700.1 art. 31 segg.	Cantoni [ARE]			A	X	74
Perimetri della ricomposizione particellare	RS 700 art. 20	Cantoni [ARE]			A	X	75
Zone di pianificazione	RS 700 art. 27	Cantoni [ARE]			A	X	76
Agricoltura (dati di base)	RS 700.1 art. 14	UFAG			A	X	77
Piano settoriale di depositi in strati geologici profondi	RS 700.1 art. 14 segg. RS 732.11 art. 5	UFE			A	X	78
Reti di percorsi pedonali e sentieri	RS 704 art. 4, 16	Cantoni [USTR]			A	X	79
Protezione e sicurezza contro le piene (dati di base)	RS 721.100 art. 13 RS 721.100.1 art. 26	UFAM			A	X	80
Protezione e sicurezza contro le piene (ulteriori rilevamenti)	RS 721.100 art. 14 RS 721.100.1 art. 27	Cantoni [UFAM]			A		81
Compendio degli impianti idroelettrici (WASTA)	RS 721.80 art. 29a	UFE			A	X	82
Compendio dei prelievi d'acqua	RS 721.80 art. 29a	Cantoni [UFE]			A	X	83
Registro dei diritti d'acqua	RS 721.80 art. 31	Cantoni [UFE]			B		84

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confe- derazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Zone tutelate dall'OIFI	RS 721.821 art. 5	UFE			A	X	85
Pianificazione delle strade nazionali	RS 725.11 art. 9	USTRA	X		A	X	86
Zone di progettazione riservate per le strade nazionali	RS 725.11 art. 14	USTRA			A		87
Determinazione degli allineamenti per le strade nazionali	RS 725.11 art. 22	USTRA			A		88
Piano di espropriazione per le strade nazionali	RS 725.11 art. 39	USTRA			B		89
Rete delle strade principali	RS 725.116.21 art. 16, allegato 2	USTRA	X		A		90
Centrali nucleari	RS 732.1 art. 1 segg.	UFE			B	X	91
Piani d'opera delle linee elettriche in cavo	RS 734.0 art. 3 RS 734.31 art. 62	Gestori degli impianti [UFE]			B		92
Piano generale degli impianti elettrici	RS 734.0 art. 3, 16 RS 734.25 art. 14	Gestori degli impianti [UFE]			B		93
Piano settoriale degli elettrodotti	RS 734.0 art. 16 cpv. 5 RS 700.1 art. 14 segg.	UFE			A	X	94
Ubicazioni di infortuni della circolazione stradale	RS 741.51 art. 128	USTRA			B		95
Zone di progettazione per gli impianti ferroviari	RS 742.101 art. 18n	UFT			A	X	96
Linee di costruzione per gli impianti ferroviari	RS 742.101 art. 18q	UFT			A	X	97
Linee e stazioni ferroviarie	RS 742.121 art. 5	UFT			A	X	98
Funivie	RS 743.011 art. 10	UFT			A	X	99

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confe- derazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Rete della navigazione nelle acque e rete idrografica	RS 747.201 art. 3, 5	Cantoni [UFT]			A	X	100
Piano settoriale delle idrovie	RS 747.219.1 art. 5	ARE			A	X	101
Piano settoriale dei trasporti, parte Aviazione (Piano settoriale dell'infrastruttura aero- nautica)	RS 748.0 art. 37a cpv. 5 RS 748.131.1 art. 3a RS 700.1 art. 14 segg.	UFAC			A		102
Zone di progettazione per gli impianti aeroportuali	RS 748.0 art. 37n-p	UFAC			A		103
Linee di costruzione per gli impianti aeroportuali	RS 748.0 art. 37q-s	UFAC			A		104
Carta ed elenco degli ostacoli alla navigazione aerea	RS 748.131.1 art. 60, 61	UFAC			A		105
Catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli (Forze aeree)	RS 748.131.1 art. 62	UFAC			B		106
Catasto delle superfici soggette a misurazione	RS 748.131.1 art. 62a	UFAC			B		107
Piano delle zone di sicurezza degli aeroporti	RS 748.131.1 art. 71-73	UFAC			A		108
Piani delle reti emittenti radiofoniche e televisive	RS 784.10 art. 13, 24 seg.	UFCOM			A		109
Ubicazioni degli impianti di radiocomunicazione (dati di esercizio)	RS 784.10 art. 13a RS 784.102.1 art. 13, 17	UFCOM			B		110
Catasto delle antenne degli impianti delle reti pubbliche di telefonia mobile e delle stazioni di radiodiffusione	RS 784.10 art. 24 seg.	UFCOM			A		111
Catasto dei rischi (raccolta di dati dell'Ufficio federale)	RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 17	UFAM			C		112

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confe- derazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Catasto dei rischi (rilevamenti dei Cantoni)	RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 16	Cantoni [UFAM]			C		113
Impianti di trattamento dei rifiuti	RS 814.01 art. 31 RS 814.600 art. 17, 18	Cantoni [UFAM]			A	X	114
Inventario delle discariche	RS 814.01 art. 31 RS 814.600 art. 23	Cantoni [UFAM]			A	X	115
Catasto dei siti inquinati	RS 814.01 art. 32c RS 814.680 art. 5	Cantoni [UFAM]			A	X	116
Catasto dei siti inquinati nel settore militare	RS 814.01 art. 32c RS 814.680 art. 5	DDPS [UFAM]			A	X	117
Catasto dei siti inquinati nel settore degli aeroporti civili	RS 814.01 art. 32c RS 814.680 art. 5	UFAC [UFAM]			A	X	118
Catasto dei siti inquinati nel settore dei trasporti pubblici	RS 814.01 art. 32c RS 814.680 art. 5	UFT [UFAM]			A	X	119
Carte dell'inquinamento fonico – panoramica nazionale	RS 814.01 art. 44	UFAM			A		120
Rete nazionale d'osservazione degli inquinanti atmosferici (NABEL)	RS 814.01 art. 44 RS 814.318.142.1 art. 39	UFAM			A	X	121
Rilevamenti cantonali dell'inquinamento atmosferico (reti di rileva- mento)	RS 814.01 art. 44 RS 814.318.142.1 art. 27	Cantoni [UFAM]			A	X	122

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Carte nazionali dell'inquinamento atmosferico	RS 814.01 art. 44	UFAM			A		123
Risultati dell'osservazione nazionale del deterioramento del suolo (NABO)	RS 814.01 art. 44 RS 814.12 art. 3	UFAM			A		124
Risultati della sorveglianza cantonale del deterioramento del suolo (servizi specializzati protezione del suolo)	RS 814.01 art. 44 RS 814.12 art. 4	Cantoni [UFAM]			A		125
Catasto dei rumori – impianti ferroviari	RS 814.01 art. 44 RS 814.41 art. 37, 45	UFT [UFAM]			A	X	126
Registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico	RS 814.01 art. 46 cpv. 2 RS 814.017 art. 8	UFAM			A	X	127
Pianificazione regionale dello smaltimento delle acque di scarico	RS 814.20 art. 7 RS 814.201 art. 4	Cantoni [UFAM]			A	X	128
Pianificazione comunale dello smaltimento delle acque di scarico	RS 814.20 art. 7 RS 814.201 art. 5	Cantoni [UFAM]			A	X	129
Settori di protezione delle acque	RS 814.20 art. 19 RS 814.201 art. 29, 30, allegato 4	Cantoni [UFAM]			A	X	130
Zone di protezione delle acque sotterranee	RS 814.20 art. 20 RS 814.201 art. 29, 30, allegato 4	Cantoni [UFAM]			A	X	131
Aree di protezione delle acque sotterranee	RS 814.20 art. 21 RS 814.201 art. 29, 30, allegato 4	Cantoni [UFAM]			A	X	132

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confe- derazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Qualità delle acque (rilevamenti di interesse nazionale)	RS 814.20 art. 57	UFAM			A	X	133
Qualità delle acque (ulteriori rilevamenti)	RS 814.20 art. 58	Cantoni [UFAM]			B		134
Condizioni idrologiche (rilevamenti di interesse nazionale)	RS 814.20 art. 57 RS 721.100 art. 13	UFAM			A	X	135
Condizioni idrologiche (ulteriori rilevamenti)	RS 814.20 art. 58 RS 721.100 art. 14	Cantoni [UFAM]			A		136
Approvvigionamento in acqua potabile (rilevamen- ti di interesse nazionale)	RS 814.20 art. 57	UFAM			A	X	137
Approvvigionamento in acqua potabile (ulteriori rilevamenti)	RS 814.20 art. 58	Cantoni [UFAM]			B		138
Inventario delle falde freatiche e degli impianti adibiti all'approvvigiona- mento idrico	RS 814.20 art. 58	Cantoni [UFAM]			A	X	139
Inventario dei prelievi d'acqua esistenti	RS 814.20 art. 82 RS 814.201 art. 36, 40	Cantoni [UFAM]			A		140
Affioramenti, captazioni e impianti di ravvenamento della falda freatica	RS 814.201 art. 30	Cantoni [UFAM]			A	X	141
Catasto dei rumori – strade nazionali	RS 814.41 art. 37, 45 RS 814.01 art. 41	USTRA [UFAM]			A		142
Catasto dei rumori – aerodromi militari	RS 814.41 art. 37, 45 RS 814.01 art. 44	DDPS [UFAM]			A	X	143

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confe- derazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Catasto dei rumori – strade principali e altre strade	RS 814.41 art. 37, 45 RS 814.01 art. 44	Cantoni [UFAM]			A		144
Gradi di sensibilità al rumore (in zone d'utilizza- zione)	RS 814.41 art. 43	Cantoni [UFAM]			A	X	145
Schede dei dati sulle ubicazioni delle stazioni di base delle reti pubbliche di telefonia mobile (dati della pianificazione)	RS 814.710 art. 11	Cantoni [UFAM]			B		146
Elenco di tutte le emissio- ni sperimentali autorizzate	RS 814.911 art. 35 cpv. 1	UFAM			A		147
Elenco degli organismi geneticamente modificati direttamente emessi nell'ambiente la cui messa in commercio è stata autorizzata	RS 814.911 art. 35 cpv. 2	UFAM			A		148
Catasto della produzione agricola	RS 910.1 art. 4 RS 912.1 art. 1, 5	UFAG			A	X	149
Registro delle denomina- zioni d'origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP)	RS 910.1 art. 16 RS 910.12 art. 13	UFAG			A		150
Catasto viticolo	RS 910.1 art. 61, 63 RS 916.140 art. 11, 13	Cantoni [UFAG]			A		151
Zone declive e zone in forte pendenza	RS 910.13 art. 36, 38, 39	Cantoni [UFAG]			A	X	152
Superfici agricole	RS 910.13 art. 40, allegato 1.2	Cantoni [UFAG]			A		153
Sorveglianza del territorio (organismi nocivi)	RS 916.20 art. 28, allegato 2	Cantoni [UFAG]			C		154
Epizoozie soggette all'obbligo di notifica	RS 916.401 art. 65	UFV			A		155

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confe- derazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Accertamenti del carattere forestale	RS 921.0 art. 10 RS 921.01 art. 12	Cantoni [UFAM]			A		156
Margini delle foreste (in zone edificabili)	RS 921.0 art. 13	Cantoni [UFAM]			A		157
Zone forestali con limita- zioni dell'accesso (aree protette)	RS 921.0 art. 14	Cantoni [UFAM]			A	X	158
Linee di distanza dalle foreste	RS 921.0 art. 17	Cantoni [UFAM]			A	X	159
Riserve forestali	RS 921.0 art. 20 cpv. 4 RS 921.01 art. 41	Cantoni [UFAM]			A	X	160
Pianificazione forestale (condizioni delle ubica- zioni, funzioni forestali)	RS 921.0 art. 20 RS 921.01 art. 18 cpv. 2	Cantoni [UFAM]			A	X	161
Censimenti forestali cantionali (dati di base)	RS 921.0 art. 33, 34	Cantoni [UFAM]			A		162
Inventario forestale nazionale svizzero (basi)	RS 921.0 art. 33, 34 RS 921.01 art. 37a	FNP [UFAM]			B		163
Inventario forestale nazionale svizzero (rapporto conclusivo)	RS 921.0 art. 33, 34 RS 921.01 art. 37a	FNP [UFAM]			A		164
Ricerca ecologica di lungo termine in ecosistemi forestali e inventario Sanasilva	RS 921.0 art. 33, 34 RS 921.01 art. 37a	FNP [UFAM]			B		165
Carte dei pericoli	RS 921.0 art. 36 RS 721.100 art. 6 RS 921.01 art. 15 segg. RS 721.100.1 art. 21, 27	Cantoni [UFAM]			A		166

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confe- derazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Catasto dei pericoli	RS 921.0 art. 36 RS 721.100 art. 6 RS 921.01 art. 15 segg. RS 721.100.1 art. 21, 27	Cantoni [UFAM]			A		167
Zone di caccia e bandite di caccia (cantionali)	RS 922.0 art. 3, 11	Cantoni [UFAM]			A	X	168
Colonie di stambecchi	RS 922.0 art. 7 cpv. 3 RS 922.27 art. 1, 2	UFAM			A	X	169
Inventario federale delle bandite di caccia federali	RS 922.0 art. 11 RS 922.31 art. 1 segg.	UFAM			A	X	170
Inventario federale delle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori	RS 922.0 art. 11 RS 922.32 art. 1 segg.	UFAM			A	X	171
Riserve d'uccelli (cantionali)	RS 922.0 art. 11 cpv. 4	Cantoni [UFAM]			A	X	172
Zone per le misure di autodifesa contro i danni causati dalla selvaggina	RS 922.0 art. 12 RS 922.01 art. 9	Cantoni [UFAM]			A		173
Zone di protezione ittica	RS 923 art. 4 cpv. 3	Cantoni [UFAM]			A	X	174

Allegato 2
(art. 52)

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 7 marzo 2003⁶ sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Art. 13 lett. c

All'Aggruppamento armasuisse sono subordinati con le funzioni seguenti:

- c. Ufficio federale di topografia (swisstopo):

esegue la misurazione geodetica, topografica e cartografica nazionale, allestisce le carte nazionali, esercita la direzione generale e l'alta vigilanza sulla misurazione ufficiale, provvede ai rilevamenti geologici nazionali e fornisce prestazioni commerciali nel suo ambito specifico. Mediante i due rispettivi organi di coordinamento aventi la facoltà di impartire istruzioni, coordina i fabbisogni dell'Amministrazione federale nei settori della geoinformazione e della geologia nazionale. Adempie ulteriori compiti che gli sono assegnati dalla legislazione in materia di geoinformazione.

2. Ordinanza del 16 gennaio 1991⁷ sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 27b Geoinformazione

L'UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008⁸ sulla geoinformazione.

⁶ RS 172.214.1

⁷ RS 451.1

⁸ RS 510.620; RU 2008 2809

3. Ordinanza del 26 novembre 1986⁹ sui percorsi pedonali ed i sentieri

Art. 10 cpv. 3

³ Emana, per i geodati di base di diritto federale che documentano i percorsi pedonali e i sentieri, criteri concernenti il modello dei dati, i modelli di rappresentazione e le modalità di rilevamento.

4. Ordinanza del 2 novembre 1994¹⁰ sulla sistemazione dei corsi d'acqua

Art. 20a Geoinformazione

L'Ufficio federale stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008¹¹ sulla geoinformazione.

Art. 27 cpv. 3

³ Su richiesta, mettono i dati a disposizione dell'Ufficio federale e li rendono accessibili al pubblico in forma adeguata.

5. Ordinanza del 27 febbraio 1991¹² sulla protezione contro gli incidenti rilevanti

Art. 23 cpv. 3

³ L'Ufficio federale stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008¹³ sulla geoinformazione.

6. Ordinanza del 1° luglio 1998¹⁴ contro il deterioramento del suolo

Art. 13 cpv. 3

³ L'UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servi-

⁹ RS 704.1

¹⁰ RS 721.100.1

¹¹ RS 510.620; RU 2008 2809

¹² RS 814.012

¹³ RS 510.620; RU 2008 2809

¹⁴ RS 814.12

zio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008¹⁵ sulla geoinformazione.

7. Ordinanza del 28 ottobre 1998¹⁶ sulla protezione delle acque

Art. 49a Geoinformazione

L'UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008¹⁷ sulla geoinformazione.

8. Ordinanza del 16 dicembre 1985¹⁸ contro l'inquinamento atmosferico

Art. 39a Geoinformazione

L'Ufficio federale stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008¹⁹ sulla geoinformazione.

9. Ordinanza del 15 dicembre 1986²⁰ contro l'inquinamento fonico

Art. 45 rubrica

Competenze della Confederazione e dei Cantoni

Art. 46 Geoinformazione

L'Ufficio federale dell'ambiente stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008²¹ sulla geoinformazione.

¹⁵ RS 510.620; RU 2008 2809

¹⁶ RS 814.201

¹⁷ RS 510.620; RU 2008 2809

¹⁸ RS 814.318.142.1

¹⁹ RS 510.620; RU 2008 2809

²⁰ RS 814.41

²¹ RS 510.620; RU 2008 2809

10. Ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990²² sui rifiuti

Art. 46 rubrica

Competenze della Confederazione e dei Cantoni

Art. 46a Geoinformazione

L'Ufficio federale stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008²³ sulla geoinformazione.

11. Ordinanza del 26 agosto 1998²⁴ sul risanamento dei siti inquinati

Art. 25a Geoinformazione

L'Ufficio federale stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008²⁵ sulla geoinformazione.

12. Ordinanza del 23 dicembre 1999²⁶ sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti

Art. 19a Geoinformazione

L'UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008²⁷ sulla geoinformazione.

13. Ordinanza del 30 novembre 1992²⁸ sulle foreste

Art. 15 cpv. 4

⁴ Su richiesta, i Cantoni mettono i documenti di base a disposizione dell'Ufficio federale e li rendono accessibili al pubblico in forma adeguata.

²² RS **814.600**

²³ RS **510.620**; RU **2008** 2809

²⁴ RS **814.680**

²⁵ RS **510.620**; RU **2008** 2809

²⁶ RS **814.710**

²⁷ RS **510.620**; RU **2008** 2809

²⁸ RS **921.01**

Art. 16 cpv. 3

³ I Cantoni provvedono affinché i dati delle stazioni di misurazione e dei sistemi d'informazione siano messi a disposizione dell'Ufficio federale, se quest'ultimo li richiede, e resi accessibili al pubblico in forma adeguata.

*Titolo prima dell'articolo 32***Capitolo 5: Formazione e documenti di base****Sezione 1: Formazione di base e perfezionamento***Titolo prima dell'articolo 37a***Sezione 3: Rilevamenti***Art. 37a*

(art. 33 e 34)

¹ L'Ufficio federale è competente per i rilevamenti dei dati sulle foreste.

² In collaborazione con l'FNP, rileva:

- a. nell'inventario forestale nazionale, i dati di base concernenti l'ubicazione, le funzioni e lo stato delle foreste;
- b. nell'ambito di un programma di ricerca a lungo termine, il deterioramento degli ecosistemi forestali.

³ Informa le autorità e il pubblico in merito ai rilevamenti.

Art. 66a Geoinformazione

L'Ufficio federale stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008²⁹ sulla geoinformazione.

14. Ordinanza del 29 febbraio 1988³⁰ sulla caccia*Art. 18 cpv. 3*

³ Esso stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008³¹ sulla geoinformazione.

²⁹ RS 510.620; RU 2008 2809

³⁰ RS 922.01

³¹ RS 510.620; RU 2008 2809

15. Ordinanza del 24 novembre 1993³² concernente la legge federale sulla pesca

Art. 17a cpv. 6

⁶ L'Ufficio federale stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008³³ sulla geoinformazione.

³² RS **923.01**

³³ RS **510.620**; RU **2008** 2809